



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

5° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. GENERALE 658 DEL 19-07-2018

N. SETTORE 248 DEL 19-07-2018

Oggetto:	Autorizzazione all'occupazione permanente di suolo pubblico per posizionamento di installazione esterna costituita da elementi facilmente amovibili quali pedana, manufatti ornamentali e struttura leggera di copertura in Via Marina Garibaldi, n. 359 a modifica dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico per collocazione tavoli, sedie, ombrelloni e fioriere giusta Determinazione Dirigenziale n. 45/Serv. Patr. del 18/12/2017. Ditta: "Al Seme d' Arancia" di Rondoni Jessica
----------	---

Il DIRIGENTE

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto;

VISTA la L. 08/06/1990, n. 142, recepita dalla L.R. 11/12/1991, n. 48;

VISTI:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;
- il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e successive modificazioni;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, con la firma del presente atto;

RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

DETERMINA

di approvare ed adottare l'allegata proposta di determinazione, a firma del Responsabile del procedimento Lidia Barranco, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il DIRIGENTE
F.to ING. TOMMASO LA MALFA
(Sottoscritto con firma digitale)



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

5° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Oggetto:	Autorizzazione all'occupazione permanente di suolo pubblico per posizionamento di installazione esterna costituita da elementi facilmente amovibili quali pedana, manufatti ornamentali e struttura leggera di copertura in Via Marina Garibaldi, n. 359 a modifica dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico per collocazione tavoli, sedie, ombrelloni e fioriere giusta Determinazione Dirigenziale n. 45/Serv. Patr. del 18/12/2017. Ditta: "Al Seme d' Arancia" di Rondoni Jessica
----------	---

Il Responsabile del Procedimento

PREMESSO CHE

Con Determinazione Dirigenziale n. 45/Serv. Patr. del 18/12/2017 la Sig.ra **RONDONI JESSICA**, nata a Messina il 19/04/1994 e residente in Barcellona P.G. Via L. Pirandello, n. 6, cod. fisc.RNDJSC94D59F158I, n.q. di legale rappresentante della ditta "Al Seme d'Arancia di Rondoni Jessica", con sede in Barcellona P.G., Via Piazza Stazione, n. 6-7-8, part. IVA 03321900833, iscritta al REA della Camera di Commercio di Messina al n. ME-229207 del 18/08/2014, esercente l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nei locali siti in Via Marina Garibaldi, n. 359, denominata "Al Seme d'Arancia di Rondoni Jessica", è stata autorizzata ad occupare **mq. 13,975 (ml. 4,30x3,25)** di suolo pubblico nella succitata Via Marina Garibaldi, n. 359, per la collocazione di tavoli, sedie, fioriere ed ombrelloni, per la durata di anni 10(dieci).

VISTE:

-L' istanza del 19/02/2018 acquisita al protocollo di questo Ente il 20/02/2018 al n. 8937 ed al protocollo di questo Settore il 22/02/2018 al n. 872 con la quale la Sig.ra **RONDONI JESSICA**, nella indicata qualità, ha chiesto l'autorizzazione a posizionare una struttura leggera di copertura ed una pedana di **mq. 13,975 (ml. 4,30x3,25)** su suolo pubblico già autorizzato al posizionamento di tavoli, sedie, ombrelloni e fioriere giusta Determinazione Dirigenziale n. 45/Serv. Patr. del 18/12/2017, per la durata di anni dieci.

-La nota del 11/04/2018 acquisita al protocollo dell'Ente in pari data al n. 19870 con la quale la ditta in oggetto ha integrato la pratica con la documentazione mancante come richiesto da questo Servizio con nota prot. n. 1311 del 03/04/2018;

VISTA la documentazione che la ditta ha allegato all'istanza di cui sopra nonché le dichiarazioni e le autocertificazioni rese ai sensi del DPR n° 445/2000 in uno con la stessa istanza;

VISTI:

-Il parere favorevole reso dall'Asp con nota prot. n. 158 del 14/02/2018 e prodotto dalla ditta a corredo dell'istanza, espresso: *esclusivamente ai fini "igienico sanitari", per l'installazione di una struttura amovibile priva di parti in muratura senza strutture stabilmente ancorate al suolo, nel marciapiedi antistante il locale commerciale sito in Via Marina Garibaldi, n. 359, Milazzo, se e in quanto non in contrasto con il vigente codice della strada e con il Regolamento dei Polizia Municipale, salvo i diritti di terzi e a condizione che il pavimento e la copertura dell'area interessata sia di materiale facilmente lavabile e disinfettabile in modo tale da evitare rischi di contaminazione da parte di animali ed infestanti*";

-La nota del 10/05/2018 prot. n. 26584 con la quale il 7° Servizio – Attività Produttive e Suap del 1° Settore Affari

Generali e Politiche Sociali, ha comunicato che: *“la ditta suddetta ha regolarmente avviato l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nei locali siti in Via Marina Garibaldi, n. 359 giusta SCIA del 13/11/2018 prot. 50043”*;

-Il parere favorevole reso dal 2° Servizio del 2° Settore con nota prot. n. 27492 del 15/05/2018;

-Il parere reso dal Corpo di P.L. con nota prot. n. 36284 del 26/06/2018 con la quale ha comunicato che: *“essendo la ditta di cui in oggetto sita in Via Marina Garibaldi civico 359, già in possesso di autorizzazione con Determina Dirigenziale n. 45 del 18/12/2017 per l'occupazione di suolo pubblico per mq. 13,975 ml (4,30x3,25) per quanto di specifica competenza, in ordine alla viabilità, nel rispetto delle norme dell'art. 20 del C.d.S. e del relativo Regolamento di Esecuzione si esprime parere favorevole, a condizione che la struttura da realizzare consenta permanentemente la visibilità dall'esterno del locale, con particolare riferimento alla sorvegliabilità delle vie di accesso e di uscita.*

E' fatto obbligo al richiedente di rispettare le seguenti prescrizioni:

a) Che siano rispettate le disposizioni in materia di occupazione di suolo pubblico in particolare quanto disposto dall'art. 20 del vigente C.d.S. e relativo regolamento di esecuzione, ovvero che sia lasciato libero il marciapiede, largo ml. 2,00, per consentire la libera circolazione pedonale;

b) Non sia ostacolata la circolazione pedonale, che dovrà essere resa sempre possibile e sicura;

c) Che non venga arrecato alcun danno al manufatto comunale;

d) Che siano fatti salvi i diritti di terzi, escludendo questo Ente da qualsiasi responsabilità derivante;

e) Che la zona oggetto dell'occupazione sia sempre lasciata libera e sgombra da qualsiasi rifiuto;

f) Che l'occupazione di suolo pubblico sia limitata all'area concessa;

g) Che il richiedente si munisca preventivamente di eventuali altre autorizzazioni connesse”;

-La nota prot. n. 32913 del 13/06/2018 con la quale il Servizio Politica del Territorio, con riferimento alla Segnalazione Certificata di Inizio Lavori, ha comunicato, alla ditta in oggetto ed a questo Servizio Patrimonio, che: *“Visto il progetto allegato alla SCIA in oggetto, si prende atto delle opere previste in progetto, con esclusione della realizzazione delle tende ombreggianti e delle pareti laterali frangivento e previa autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico”*;

-La nota del 27/06/2018 con la quale la ditta in oggetto ha integrato la pratica con relazione tecnica e grafici conformi alla succitata nota del Servizio Politica del Territorio, ovvero con esclusione della realizzazione di tende ombreggianti e pareti laterali frangivento;

-Il parere favorevole reso dal Servizio Politica del Territorio alle condizioni di cui alla nota prot. n. 38462 del 04/07/2018;

VISTI

la relazione tecnica e gli elaborati grafici del 27/06/2018 a firma dell'Ing. Maurizio Sottile;

VISTO

che la ditta ha provveduto al versamento di € 25,00 effettuato su c.c. p. n. 14064984 come da attestazione n. 37/009-0006 del 11/04/2018, nonché al versamento di € 293,00 quale pagamento Tosap prima e seconda rata 2018 effettuato su c.c.p. n. 11479987 giusta attestazione n. 37/074-0004 del 27/06/2018 prodotto a questo Ufficio il 29/06/2018;

VISTO il vigente Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche;

VISTI

gli atti d'ufficio;

VISTE

le leggi Regionali:

- 11.12.1991 n. 48 che recepisce la legge 08.06.1990, n. 142;

- 07.09 1998, n. 23;

- 23.12.2000, n. 30;

VISTO

il D.L.vo 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni;

VISTA

La Legge n. 16 del 10 agosto 2016.

PROPONE

Per i motivi citati in premessa:

di concedere, a modifica dell' autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico per collocazione di tavoli, sedie, ombrelloni e fioriere giusta Determinazione Dirigenziale n. 45/Serv. Patr. del 18/12/2017, alla ditta **RONDONI JESSICA**, nata a Messina il 19/04/1994 e residente in Barcellona P.G. Via L. Pirandello, n. 6, cod.

fisc.RNDJSC94D59F158I, n.q. di legale rappresentante della ditta “Al Seme d’Arancia di Rondoni Jessica”, con sede in Barcellona P.G., Via Piazza Stazione, n. 6-7-8, part. IVA 03321900833, iscritta al REA della Camera di Commercio di Messina al n. ME-229207 del 18/08/2014, esercente l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nei locali siti in Milazzo Via Marina Garibaldi, n. 359, denominata “Al Seme d’Arancia di Rondoni Jessica”, l’autorizzazione all’occupazione di **mq. 13,975 (ml. 4,30x3,25)** di suolo pubblico, per il posizionamento di una installazione esterna costituita da elementi facilmente amovibili quali pedana, manufatti ornamentali e struttura leggera di copertura in Via Marina Garibaldi, n. 359, con esclusione della realizzazione di tende ombreggianti e pareti laterali frangivento, per la durata di anni 10(dieci) decorrenti dalla data del rilascio del presente provvedimento.

Il tutto come rappresentato nella planimetria a firma dell’Ing. Maurizio Sottile che viene allegata alla presente concessione per farne parte integrante e sostanziale.

Gli ulteriori pagamenti TOSAP (Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche) vanno regolarizzati presso il 2° Settore di questo Ente – Ufficio Tributi e Tasse.

Il mancato pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche comporta la decadenza della Concessione.

L’autorizzazione cessa, comunque, i suoi effetti al venir meno delle condizioni oggettive e soggettive (titolarità esercizio, contratto locazione, ubicazione dell’attività, etc.) poste a base dell’accoglimento della istanza e, comunque, nei casi espressamente previsti dall’art. 13 del vigente “Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche” salvo disdetta da notificarsi nei modi e termini previsti dal Regolamento comunale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche. Il Comune si riserva, tuttavia, la facoltà di ritirare, modificare, revocare o sospendere in qualunque momento, ad insindacabile giudizio, la concessione senza che la ditta concessionaria possa vantare pretese, diritti, indennizzi o risarcimenti di sorta.

La concessione non assorbe eventuali autorizzazioni, nulla-osta, pareri, intese, etc. di Enti pubblici o di Gestori di pubblici servizi o di privati che leggi o regolamenti vigenti prevedono per la realizzazione delle opere o dei manufatti di che trattasi; autorizzazioni, nullaosta, etc. di cui il titolare dovrà tempestivamente munirsi e di cui, comunque, dovrà essere in possesso prima della materiale occupazione del suolo pubblico.

Nel corso della concessione la ditta richiedente è tenuta al pieno ed integrale rispetto di tutte le norme dettate in materia dal Regolamento Comunale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, del D.Lgs. 285/92 e suo Regolamento di esecuzione e dal D.Lgs. 507/1993 e successive modifiche ed integrazioni.

La concessione è soggetta al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni e condizioni:

- 1. Il concessionario è tenuto a munirsi, prima dell’occupazione, di ogni altra eventuale autorizzazione necessaria;**
2. Che l’occupazione interessi solo ed esclusivamente l’area antistante al locale commerciale per la superficie indicata per il posizionamento di una installazione esterna costituita da elementi facilmente amovibili quali pedana, manufatti ornamentali e struttura leggera di copertura;
3. Le aree pedonali limitrofe al suolo concesso vengano lasciate libere da materiale e cose e che venga garantito il libero accesso;
4. L’area occupata dovrà essere tenuta costantemente in buono stato di pulizia. In particolare, dovrà procedersi alla pulizia serale con l’allontanamento dei rifiuti negli appositi contenitori pubblici.
5. Gli eventuali impianti elettrici vengano installati nell’assoluto rispetto delle norme vigenti in materia ed assicurando la sicurezza per la collettività, in ogni caso questo Ente declina sin da ora qualunque responsabilità per eventuali danni provocati a terzi. Il legale rappresentante della ditta concessionaria è tenuto e personalmente onerato di mettere a disposizione, a semplice richiesta, degli Enti e degli agenti preposti al controllo i certificati di regolare esecuzione degli impianti rilasciati da soggetti abilitati. In ogni caso l’eventuale impianto elettrico non può avere interconnessione con la rete e con i pali della pubblica illuminazione.
6. Nessun impianto, festone o manifesto dovrà essere collocato a pali della pubblica illuminazione o quelli della segnaletica stradale.
7. La collocazione di eventuali altri elementi di arredo deve essere effettuata in maniera da non oscurare o coprire, anche parzialmente, la segnaletica stradale o altra indicazione di pubblico interesse;
8. Non venga arrecato pregiudizio all’impianto della pubblica illuminazione, ai cartelli della toponomastica e della segnaletica stradale, ai pozzetti d’ispezione dei servizi a rete ed ai manufatti di proprietà comunale in genere.

9. I tavoli e le sedie da collocare dovranno essere realizzati in materiale naturale quale: legno o vimini e gli eventuali cuscini dovranno avere tinta unica chiara (bianca, avorio, ecrù) è comunque escluso l'uso di colori accesi (rosso e tinte decorate giallo, verde brillante);
10. Che la struttura da realizzare consenta permanentemente la visibilità dall'esterno del locale, con particolare riferimento alla sorvegliabilità delle vie di accesso e di uscita.
11. Che la struttura leggera dovrà essere posizionata senza ancoraggi fissi al suolo ed altresì non dovranno essere arrecati danni alla pavimentazione;
12. Che siano rispettate le disposizioni in materia di occupazione di suolo pubblico in particolare quanto disposto dall'art. 20 del vigente C.d.S. e relativo regolamento di esecuzione, ovvero che sia lasciato libero il marciapiede, largo ml. 2,00, per consentire la libera circolazione pedonale;
13. Non sia ostacolata la circolazione pedonale, che dovrà essere resa sempre possibile e sicura;
14. Che non venga arrecato alcun danno al manufatto comunale;
15. Che siano fatti salvi i diritti di terzi, escludendo questo Ente da qualsiasi responsabilità derivante;
16. Che la zona oggetto dell'occupazione sia sempre lasciata libera e sgombra da qualsiasi rifiuto;
17. Che l'occupazione di suolo pubblico sia limitata all'area concessa;
18. Entro 30 giorni dal rilascio del presente provvedimento la ditta dovrà presentare a questo ufficio una relazione fotografica in duplice copia sulla occupazione realizzata;
19. La presente concessione è soggetta al pagamento della tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche che verrà operata dall'Ufficio Tributi e Tasse di questo Ente, sulla scorta della tariffa posta in essere ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 15 Novembre 1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni. Ai fini del perfezionamento della pratica relativo ad eventuale ulteriore pagamento della tassa di cui sopra, la ditta concessionaria è tenuta, entro e non oltre trenta giorni dalla data di rilascio del presente atto, a presentare apposita denuncia al 2° Settore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 50 del citato D. Lgs. 507/1993;
20. Il pavimento e la copertura dell'area interessata sia di materiale facilmente lavabile e disinfettabile in modo tale da evitare rischi di contaminazione da parte di animali ed infestanti.
21. Di munirsi prima dell'occupazione del suolo pubblico in oggetto di eventuale autorizzazione, nulla-osta, parere, intese, etc. rilasciate dal competente 7° Servizio Attività Produttive e SUAP del 1° Settore di questo Ente relativamente all'ampliamento della capacità recettiva conseguente all'uso dello spazio esterno all'esercizio;
22. Di dare atto, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 1 comma 9 lett. "c" della legge 190/2012 della insussistenza di cause di conflitti di interesse anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento.

D I S P O N E

che la presente determinazione venga rimessa:

- a) Al 3° Settore Polizia Locale, per quanto di competenza;
- b) Al 2° Servizio Tributi e Tasse del 2° Settore di questo Ente, per il controllo sulla regolarità dei pagamenti dei tributi Tosap e SII, durante tutta la durata della concessione;
- c) Al 2° Servizio Politica del Territorio del 4° Settore di questo Ente, per quanto di competenza;
- d) Al 7° Servizio Attività Produttive e SUAP del 1° Settore di questo Ente per quanto di competenza.

Il Responsabile del procedimento

F.to Lidia Barranco

(Sottoscritto con firma elettronica)

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO DELL'ENTE

(art.47 c.1 legge 8/6/1990, n°142)

Si attesta che la presente determinazione n. 658 del 19-07-2018, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del portale per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 20-07-2018.

N. Reg. Albo: 2115

Milazzo, li 20-07-2018

Il Responsabile della pubblicazione

F.to Saveria Cannistra'

(Sottoscritto con firma digitale)